



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg. del 08/05/2017	OGGETTO:	DELIBERAZIONE APPLICAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.
----------------------------------	-----------------	--

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di MAGGIO alle ore 09:30 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1^o convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	Si	
CASILLI Daniele		Si
FINA Michele Arcangelo	Si	
IANNE Gaetano		Si
LEUZZI Cosimo		Si
MARINACI Vincenzo	Si	
MOGAVERO Salvatore	Si	
QUARANTA Paolo	Si	
ROSATO Antonio		Si
RUGGERI Alessandro	Si	
TONDO Giuseppe	Si	

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 4

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore

F.to Dr. Antonio PERRONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile del

Servizio Finanziario

F.to Dr. Antonio PERRONE

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che l'art. 14 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce: “ *E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO:

- **che** a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine in cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti .

- **che** con decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO altresì che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31.3.2017 giusto Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1. ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento

Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuale

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 per cento

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuale

SIGNIFICATO che l'art. 13 comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201 come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, che l'IMU non si applica all'abitazione principale e

alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9;

TENUTO conto che l'art. 1 comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l' IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definito dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;

CONSIDERATA l'esclusiva spettanza allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità, per il comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 legge 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI in considerazione delle disposizioni dettate dall'art.1, commi 640 e 677, legge 147/2013 in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO che sono ulteriormente aumentati i tagli ai trasferimenti erariali;

RITENUTO pertanto al fine di garantire il pareggio di bilancio di dover ricorrere all'aumento dell'aliquota di base;

RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 20.6.2016;

VISTA la Legge di stabilità n. 232 dell' 11 .12.2016;

SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;

ACQUISITI i prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000,

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 7
 - Consiglieri votanti n. 7
 - Favorevoli n. 7
 - Astenuti n. 0
 - Contrari n. 0
- espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2016:

- **ALIQUOTA DI BASE 10,6 per mille**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 per mille**

2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;

3) DI STABILIRE in € 200,00 la detrazione di base all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale relativamente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

4) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

5) DI DARE ATTO che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

= = = = =

Successivamente, su proposta del Presidente,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 7
- Consiglieri votanti n. 7
- Favorevoli n. 7
- Astenuti n. 0
- Contrari n. 0

espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

= = = = =

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/05/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 421 del Reg.).

Data 11/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
